Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Sabato, 5 gennaio 1929 - Anno VII** — **Numero 4**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio,* via Farini, 6; *Messaggerie Italiane,* via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.,* Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane,* Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane,* via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane,* via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi,* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane,* via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi,* Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo,* via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Garignano; *Società Editrice Internazionale,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane,* via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Fiera campionaria in Tripoli.

Con decreto 29 novembre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1928 al registro n. 13 Finanze, foglio n. 288, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Fiera campionaria, che avrà luogo a Tripoli dal 20 marzo al 20 maggio 1929.

(21)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 55.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2909.
Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso del ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione a favore dell'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III di Treviso della somma di L. 487,701.63 proveniente dal ricavato della vendita dei prodotti agricoli raccolti dalle nostre truppe nel giugno e luglio 1918 sui terreni sgombrati alla destra del Piave in provincia di Treviso.

Art. 2.

L'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III e l'Amministrazione provinciale di Treviso fino alla concorrenza di detta somma di L. 487,701.63 risponderanno solidariamente verso i terzi per ogni eventuale diritto di questi sui prodotti agricoli venduti.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere al pagamento della somma di L. 487,701.63 sul capitolo 103 del bilancio passivo del Ministero delle finanze esercizio 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 56.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2910.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 57.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2911.

Modificazioni al R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il direttore generale delle poste e dei telegrafi è classificato al grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, col trattamento del grado stesso.

Art. 2.

La facoltà di cui al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, è soppressa.

Art. 3.

Il direttore generale delle poste e dei telegrafi attualmente in carica è conservato, *ad personam*, a tutti gli effetti, al grado dell'ordinamento gerarchico predetto assegnatogli a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 58.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2912.

Conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree gestite da società sovvenzionate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare modificazioni di percorso sulle linee aeree gestite da società sovvenzionate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 59.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2913.

Conversione in legge del R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 dicembre 1927, numero 2843, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 20 novembre 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma-Venezia-Vienna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **60.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2914.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **61.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2917.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **62.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2915.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, concernente la « Riforma della legislazione sulla caccia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, concernente la « Riforma della legislazione sulla caccia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **63.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2916.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **64**.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. **2937**.

Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, verserà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali tutte le residue somme, per qualsiasi titolo esistenti a nome della Cassa stessa, quali risulteranno dal bilancio di liquidazione, che sarà da lui presentato e depositato, a norma di legge.

A partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutti i rapporti fra la Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni ed i soci s'intendono definiti, con decadenza dei soci stessi da ogni e qualunque azione al riguardo.

Art. 2.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali rimane surrogata alla Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni in liquidazione, per tutte le azioni nei confronti dei terzi, ad esclusione di quelle di cui al comma secondo dell'articolo precedente, e nelle liti attive e passive rimaste pendenti.

Art. 3.

Il Regio commissario liquidatore nominato col R. decreto 3 febbraio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 marzo 1913, n. 52, cessa dalle sue funzioni dalla data di presentazione del bilancio di liquidazione ai sensi dell'articolo 1.

E' data facoltà al Ministro dell'economia nazionale di determinare, in aggiunta alla indennità stabilita dal decreto stesso, un ulteriore compenso a favore del Regio commissario predetto, da far carico alla gestione di liquidazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **65**.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. **2945**.

Trasferimento dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale, eretto in ente morale come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con R. decreto 23 luglio 1922, n. 1110, è trasferito alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come organo nazionale di studio, di documentazione e di propaganda per l'igiene del lavoro e la previdenza sociale, perdendo il carattere di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Art. 2.

L'Istituto provvede in particolare a:

1° raccogliere e ordinare, in modo da facilitarne al pubblico la consultazione e lo studio, tutti i documenti, pubblicazioni ed informazioni relative alle malattie sociali, alle loro cause, manifestazioni, conseguenze economiche e sociali, nonchè alle provvidenze igieniche, mediche e legislative atte a prevenire tali malattie e ad attenuarne le conseguenze;

2° preparare, sia con pubblicazioni, sia con cinematografie, sia con mostre permanenti, tutti i sussidi tecnici, occorrenti alle persone ed agli enti che si propongono la propaganda a favore dell'igiene e della previdenza sociale, da svolgersi nelle scuole, nelle fabbriche, nelle sezioni del dopolavoro, e a mezzo delle associazioni sindacali e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

L'Istituto potrà provvedere anche direttamente a tale propaganda in quanto le proprie disponibilità glielo consentano.

Art. 3.

L'Istituto provvede ai propri fini con le rendite patrimoniali, con le assegnazioni ed elargizioni disposte a suo favore dallo Stato, da enti pubblici e da privati benefattori, con le quote dei soci, con i proventi della pubblicità e della propaganda e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 4.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 66.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 2954.

Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione e di vigilanza della Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, col quale venne costituita la Cassa per l'ammortamento del debito pubblico dello Stato;

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1420, col quale venne disposta la composizione del Consiglio di amministrazione e quella del Comitato di direzione e di vigilanza della Cassa di ammortamento;

Ritenuto che, pel disposto degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge su citato, si rende necessario sostituire nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di direzione e di vigilanza l'ex direttore generale del Tesoro gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini e l'ex direttore generale del Debito pubblico gr. uff. Alessandro Ceresa, chiamati ad altre funzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini e del gr. uff. Alessandro Ceresa, che hanno cessato dalle funzioni di direttore generale del Tesoro e di direttore generale del Debito pubblico, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione e di vigilanza della Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno il comm. dott. Paolo Grassi ed il comm. Emidio Ciarrocca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 67.

REGIO DECRETO 25 novembre 1928, n. 2956.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 5 marzo e 18 giugno 1928 con le quali la Giunta provinciale amministrativa di Vercelli ha approvato un nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della Provincia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 18 settembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Vercelli deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 5 marzo e 18 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 214. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 68.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1928, n. 2957.

Aumento del contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di autorizzare una maggiore assegnazione di fondi da erogare a beneficio dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 277 « Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è aumentato della somma di L. 1,000,000.

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 6. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1928.

Riconoscimento del Fascio di Villa Estense (Padova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 12 ottobre 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Villa Estense (Padova) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villa Estense (Padova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(18)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1928.

Riconoscimento del Fascio di Piandiscò (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Piandiscò (Arezzo) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Piandiscò (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(19)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1928.

Riconoscimento della Società anonima per la costruzione e per l'esercizio del Campo polisportivo « Mario Brumana » di Bergamo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il presidente della Società anonima per la costruzione e per l'esercizio del Campo polisportivo « Mario Brumana » di Bergamo chiede che la Società predetta sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Società anonima per la costruzione e l'esercizio del Campo polisportivo « Mario Brumana » di Bergamo la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Società predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(20)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Saggio dello sconto e interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale del 23 giugno 1928;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

La ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia è elevata dal 5.50 al 6 per cento, a decorrere dal 7 gennaio 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(40)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Crusich, nato a Pola il 13 febbraio 1895 da Giovanni e da Maria Terdoslavich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Carusi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Crusich è ridotto nella forma italiana di « Carusi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Giacich, nata a Bogliuno il 29 aprile 1900, moglie;

Graziella, nata a Laurana il 13 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(783)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Sankovic, nato a Berze (Elsane) il 24 agosto 1868 da Giacomo e da Lucia Ujcic, residente a Belze (Elsane), diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sancovi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bartolomeo Sankovic è ridotto nella forma italiana di « Sancovi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Udovich, nata a Berze il 16 gennaio 1868, moglie;

Giovanna, nata a Berze il 27 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(784)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Batticich, nato a Laurana il 29 aprile 1858 da Francesco e da da Giulia Tominich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baticci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Batticich è ridotto nella forma italiana di « Baticci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pasqualina Mihalich, nata a Laurana il 2 aprile 1860, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(785)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Note verbali scambiate il 19 gennaio ed il 20 novembre 1928-VII fra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione della Repubblica d'Austria circa la reciproca esenzione dalle tasse, in Italia ed in Austria, dei titoli austriaci od italiani trasformati espressi in una nuova valuta.

N. 203335/12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E. L. III

NOTA VERBALE.

Come seguito alla Nota verbale 26 dicembre n. 266674/288 il Regio Ministero degli affari esteri ha l'onore di portare a conoscenza della Legazione della Repubblica d'Austria che le Regie autorità competenti non hanno difficoltà ad ammettere la reciprocità di trattamento, ai sensi della nota 5 dell'art. 199 della tariffa *A* annessa alla legge del bollo italiano 30 dicembre 1923, n. 3268, per i nuovi titoli austriaci espressi nella nuova unità monetaria.

Per il trattamento analogo da farsi in Austria ai titoli italiani che venissero a trovarsi nelle stesse condizioni per effetto della recente riforma monetaria italiana, si gradirà una dichiarazione ufficiale a nome del Ministero Federale delle finanze.

Il Regio Ministero degli affari esteri, nel far presente quanto precede, attenderà cortesi comunicazioni della Legazione della Repubblica d'Austria per conoscere al riguardo l'intendimento del Suo Governo e per poter così apprezzare se in base ai termini della accennata dichiarazione, l'accordo potrà o meno considerarsi perfetto.

Roma, lì 19 gennaio 1928 - Anno VI

Alla Legazione
della Repubblica d'Austria

N. 3689/A

LÉGATION D'AUTRICHE
PRÈS SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

NOTE VERBALE.

En se référant à la Note verbale n. 203335/12 du 19 janvier a. c. la Légation d'Autriche a, d'ordre de son Gouvernement, l'honneur d'informer le Ministère Royal des affaires étrangères de ce qui suit:

Le Gouvernement Fédéral a pris acte de la déclaration de réciprocité faite par le Gouvernement Royal d'Italie à savoir de ne soumettre au sens de l'alinea 5 de l'annotation à l'article 199 du tarif *A* annexé à la « Legge del Bollo » à aucune nouvelle taxation les actions autrichiennes (titres transitoires) libellées ou converties en Schillings — que cette transformation ait eu lieu par l'estampillage des anciens titres ou par l'émission de nouveaux titres — pourvu que les anciennes actions (titres transitoires) qui ont été remplacées par les nouveaux titres, aient déjà été taxées.

En présence de cette déclaration le Ministère Fédéral des Finances accordera, pour sa part aussi, au sens du § 45, alinéa 1er, de la loi autrichienne du 4 juin 1925, concernant les bilans à base de l'or (Bulletin des lois fédérales n. 184) et de l'article IV de la loi du 30 juin 1926 (Bulletin des lois fédérales n. 164, Goldbilanznovelle) l'exemption de la taxation aux nouvelles actions (titres transitoires) d'entreprises italiennes qui, à la suite de la réforme monétaire italienne, auront remplacé soit par l'estampillage des anciens titres soit par l'emission de nouveaux titres, les anciennes actions italiennes, pourvu, toutefois, que ces dernières aient déjà été taxées en Autriche.

En priant le Ministère Royal des affaires étrangères de bien vouloir s'interposer ou de ressort afin que les autorités Royales compétentes soient dûment instruites de ce qui précède, cette Légation remercie d'avance le Département Royal des Affaires Etrangères de Son aimable entremise en cette occurrence.

Rome, le 20 novembre 1928.

Au Ministère Royal
des Affaires Etrangères

ROME.

(34)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.70
Svizzera	367.79	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.646	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	311.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	69.625
Peso Argentino Oro	18.23	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.085	Consolidato 5 %	79.95
Dollaro Canadese	19.03		
Oro	368.25	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze di un quinquennio.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenza		Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
				per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	
Obbligazioni Ferroviarie 3 % Reti: Adriatica-Mediterranea-Sicula	1° gennaio 1929	unitarie .	7.50	1.50	0.21	5.79
		quintuple	37.50	7.50	1.05	28.95
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934	unitarie .	7.50	1.50	0.22	5.78
		quintuple	37.50	7.50	1.10	28.90
Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D"	1° gennaio 1929		7.50	1.50	0.23	5.77
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		7.50	1.50	0.24	5.76
Ferrovia Centrale Toscana Serie A-B-C	1° gennaio 1929		12.50	2.50	0.42	9.58
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		12.50	2.50	0.44	9.56
Ferrovia Udine-Pontebba	1° gennaio 1929		12.50	2.50	0.28	9.72
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		12.50	2.50	0.29	9.71
Obbligazioni Comuni Ferrovie Romane	1° gennaio 1929		7.50	1.50	0.21	5.79
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		7.50	1.50	0.22	5.78
Ferrovie Cavallermaggiore-Bra	1° gennaio 1929		10 —	2 —	0.82	7.18
	1° gennaio 1930 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		10 —	2 —	0.81	7.19
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° gennaio 1929		7.50	1.50	0.21	5.79
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		7.50	1.50	0.23	5.77
Ferrovia Vigevano-Milano	1° gennaio 1929		6 —	1.20	0.44	4.36
	1° luglio 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° gennaio 1934 .		6 —	1.20	0.47	4.33
Ferrovia Lucca-Pistoia Emissioni 1856-58-60	1° marzo 1929		6.30	1.26	0.20	4.84
	1° settembre 1929 e successive fino e compresa la scadenza 1° marzo 1934		6.30	1.26	0.21	4.83

N.B. — Per le scadenze anteriori a quelle comprese nel presente prospetto, i valori netti delle cedole non cadute in prescrizione, rimangono quelli indicati nelle precedenti circolari semestrali.

Prospetti indicanti le somme da pagarsi al netto della tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso dei debiti redimibili sottoindicati:

1. Obbligazioni Ferroviarie 3 % —	Capitale nominale	di ogni obbligazione	L.	500 —
2. Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi —	Id.	id.	»	500 —
3. Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale Toscana (con premio)	Id.	id.	»	500 —
	Id.	del premio	»	200 —
4. Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara (infruttifere) —	Id.	di ogni azione	»	500 —
5. Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba —	Id.	di ogni obbligazione	»	500 —
6. Obbligazioni 3 % Comuni delle Ferrovie Romane —	Id.	id.	»	500 —
7. Azioni 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra —	Id.	di ogni azione	»	500 —
8. Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria —	Id.	di ogni obbligazione	»	500 —
9. Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano —	Id.	id.	»	500 —
10. Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia —	Id.	id.	»	420 —

1)

Obbligazioni ferroviarie 3 %

(Estrazione nel maggio di ogni anno - Rimborso dal 1° luglio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1919	496.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	496.59	496.37	496.15	—	—	—	—	—	—	—
1921	496.95	496.73	496.51	496.29	496.07	—	—	—	—	—
1922	497.28	497.06	496.84	496.62	496.40	496.18	495.96	—	—	—
1923	497.61	497.39	497.17	496.95	496.73	496.51	496.29	496.07	495.85	—
1924	497.95	497.73	497.51	497.29	497.07	496.85	496.63	496.41	496.19	495.97
1925	498.31	498.09	497.87	497.65	497.43	497.21	496.99	496.77	496.55	496.33
1926	498.71	498.49	498.27	498.05	497.83	497.61	497.39	497.17	496.95	496.73
1927	499.14	498.92	498.70	498.48	498.26	498.04	497.82	497.60	497.38	497.16
1928	499.57	499.35	499.13	498.91	498.69	498.47	498.25	498.03	497.81	497.59
1929	(*a*) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90	498.68	498.46	498.24	498.02
1930	—	—	(*a*) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90	498.68	498.46
1931	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90
1932	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.78	499.56	499.34
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	449.78

(*a*) Somma pagabile per i titoli estratti rimborsabili il 1° luglio, presentati unicamente nel detto giorno.

2)

Obbligazioni 3 % delle ferrovie livornesi

(Estrazione nel settembre di ogni anno - Rimborso dal 2 gennaio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1924	497.96	497.72	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	498.39	498.15	497.91	497.67	—	—	—	—	—	—
1926	498.82	498.58	498.34	498.10	497.86	497.62	—	—	—	—
1927	499.31	499.07	498.83	498.59	498.35	498.11	497.87	497.63	—	—
1928	499.76	499.52	499.28	499.04	498.80	498.56	498.32	498.08	497.84	497.60
1929	—	(*a*) 500 —	499.76	499.52	499.28	499.04	498.80	498.56	498.32	498.08
1930	—	—	—	(*a*) 500 —	499.76	499.52	499.28	499.04	498.80	498.56
1931	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.76	499.52	499.28	499.04
1932	—	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.76	499.52
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —

(*a*) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 2 gennaio, presentati unicamente nel detto giorno.

3) **Obbligazioni 5 % della ferrovia centrale toscana e Asciano-Grosseto.**

(Serie A-B-C - con premio)

(Estrazione nel settembre di ogni anno - Rimborso dal 1° gennaio successivo).

Anno di estrazione		Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1924	Capitale	496.35	495.91	—	—	—	—	—	—	—	—
	Premio	152 —	152 —	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	Capitale	497.07	496.63	496.19	495.75	—	—	—	—	—	—
	Premio	152 —	152 —	152 —	152 —	—	—	—	—	—	—
1926	Capitale	497.84	497.40	496.96	496.52	496.08	495.64	—	—	—	—
	Premio	152 —	152 —	152 —	152 —	152 —	152 —	—	—	—	—
1927	Capitale	498.73	498.29	497.85	497.41	496.97	496.53	496.09	495.65	—	—
	Premio	156 —	156 —	156 —	156 —	156 —	156 —	156 —	156 —	—	—
1928	Capitale	499.56	499.12	498.68	498.24	497.80	497.36	496.92	496.48	496.04	495.60
	Premio	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —
1929	Capitale	—	(a) 500 —	499.56	499.12	498.68	498.24	497.80	497.36	496.92	496.48
	Premio	—	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —
1930	Capitale	—	—	—	(a) 500 —	499.56	499.12	498.68	498.24	497.80	497.36
	Premio	—	—	—	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —
1931	Capitale	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.56	499.12	498.68	498.24
	Premio	—	—	—	—	—	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —
1932	Capitale	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.56	499.12
	Premio	—	—	—	—	—	—	—	160 —	160 —	160 —
1933	Capitale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —
	Premio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160 —

(a) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 2 gennaio, presentati unicamente nel detto giorno.

N.B. — L'imposta di R. M. sui premi è calcolata in conformità dei Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, e 12 agosto 1927, n. 1463.

4) **Azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara**

(Estrazione nel gennaio di ogni anno - Rimborso dal 1° luglio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1924	485.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	485.41	485.41	484.66	—	—	—	—	—	—	—
1926	485.41	485.41	484.66	484.66	483.91	—	—	—	—	—
1927	485.41	485.41	484.66	484.66	483.91	483.91	483.16	—	—	—
1928	485.41	485.41	484.66	484.66	483.91	483.91	483.16	483.16	482.41	—
1929	485.41	485.41	484.66	484.66	483.91	483.91	483.16	483.16	482.41	482.41
1930	—	—	484.66	484.66	483.91	483.91	483.16	483.16	482.41	482.41
1931	—	—	—	—	483.91	483.91	483.16	483.16	482.41	482.41
1932	—	—	—	—	—	—	483.16	483.16	482.41	482.41
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	482.41	482.41

N.B. — Sul capitale delle obbligazioni estratte nell'esercizio 1928-29 e precedenti, la tassa di negoziazione è stata calcolata in L. 14.59. Per le estrazioni successive, la tassa stessa aumenta di L. 0.75 per ogni esercizio, anche per le obbligazioni estratte in precedenza presentate al rimborso.

5)

Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba

(Estrazione nel novembre di ogni anno - Rimborso dal 1° gennaio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1919	495.12	494.83	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	495.65	495.36	495.07	494.78	—	—	—	—	—	—
1921	496.18	495.89	495.60	495.31	495.02	494.73	—	—	—	—
1922	496.65	496.36	496.07	495.78	495.49	495.20	494.91	494.62	—	—
1923	497.12	496.83	496.54	496.25	495.96	495.67	495.38	495.09	494.80	494.51
1924	497.59	497.30	497.01	496.72	496.43	496.14	495.85	495.56	495.27	494.98
1925	498.08	497.79	497.50	497.21	496.92	496.63	496.34	496.05	495.76	495.47
1926	498.58	498.29	498 —	497.71	497.42	497.13	496.84	496.55	496.26	495.97
1927	499.15	498.86	498.57	498.28	497.99	497.70	497.41	497.12	496.83	496.54
1928	499.71	499.42	499.13	498.84	498.55	498.26	497.97	497.68	497.39	497.10
1929	—	(a) 500 —	499.71	499.42	499.13	498.84	498.55	498.26	497.97	497.68
1930	—	—	—	(a) 500 —	499.71	499.42	499.13	498.84	498.55	498.26
1931	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.71	499.42	499.13	498.84
1932	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.71	499.42
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —

(a) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 2 gennaio, presentati unicamente nel detto giorno.

6)

Obbligazioni 3 % delle ferrovie romane

(Estrazione nel settembre di ogni anno - Rimborso dal 1° gennaio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1919	496.19	495.97	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	496.63	496.41	496.19	495.97	—	—	—	—	—	—
1921	497.03	496.81	496.59	496.37	496.15	495.93	—	—	—	—
1922	497.37	497.15	496.93	496.71	496.49	496.27	496.05	495.83	—	—
1923	497.73	497.51	497.29	497.07	496.85	496.63	496.41	496.19	495.97	495.75
1924	498.09	497.87	497.65	497.43	497.21	496.99	496.77	496.55	496.33	496.11
1925	498.48	498.26	498.04	497.82	497.60	497.38	497.16	496.94	496.72	496.50
1926	498.89	498.67	498.45	498.23	498.01	497.79	497.57	497.35	497.13	496.91
1927	499.36	499.14	498.92	498.70	498.48	498.26	498.04	497.82	497.60	497.38
1928	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90	498.68	497.46	498.24	498.02	497.80
1929	—	(a) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90	498.68	498.46	498.24
1930	—	—	—	(a) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12	498.90	498.68
1931	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.78	499.56	499.34	499.12
1932	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —	499.73	499.56
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 500 —

(a) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 2 gennaio, presentati unicamente nel detto giorno.

7)

Azioni 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra

(Estrazione nel gennaio di ogni anno - Rimborso dal 1° luglio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1924	496.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	496.48	496.48	495.67	—	—	—	—	—	—	—
1926	496.97	496.97	496.16	496.16	495.35	—	—	—	—	—
1927	497.51	497.51	496.70	496.70	495.89	495.89	495.08	—	—	—
1928	498.37	498.37	497.56	497.56	496.75	496.75	495.94	495.94	495.13	—
1929	499.19	499.19	498.38	498.38	497.57	497.57	496.76	496.76	495.95	495.95
1930	—	—	499.19	499.19	498.38	498.38	497.57	497.57	496.76	496.76
1931	—	—	—	—	499.19	499.19	498.38	498.38	497.57	497.57
1932	—	—	—	—	—	—	499.19	499.19	498.38	498.38
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	499.19	499.19

8)

Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria

(Estrazione nel gennaio di ogni anno - Rimborso dal 1° luglio successivo).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
1919	495.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	496.37	496.14	495.91	—	—	—	—	—	—	—
1921	496.79	496.56	496.33	496.10	495.87	—	—	—	—	—
1922	497.16	496.93	496.70	496.47	496.24	496.01	495.78	—	—	—
1923	497.52	497.29	497.06	496.83	496.60	496.37	496.14	495.91	495.68	—
1924	497.90	497.67	497.44	497.21	496.98	496.75	496.52	496.29	496.06	495.83
1925	498.28	498.05	497.82	497.59	497.36	497.13	496.90	496.67	496.44	496.21
1926	498.68	498.45	498.22	497.99	497.76	497.53	497.30	497.07	496.84	496.61
1927	499.12	498.89	498.66	498.43	498.20	497.97	497.74	497.51	497.28	497.05
1928	499.56	499.33	499.10	498.87	498.64	498.41	498.18	497.95	497.72	497.49
1929	(*a*) 500 —	499.77	499.54	499.31	499.08	498.85	498.62	498.39	498.16	497.93
1930	—	—	(*a*) 500 —	499.77	499.54	499.31	499.08	498.85	498.62	498.39
1931	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.77	499.54	499.31	499.08	498.85
1932	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.77	499.54	499.31
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	(*a*) 500 —	499.77

(*a*) Somma pagabile per i titoli estratti rimborsabili il 1° luglio, presentati unicamente nel detto giorno.

9)

Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

(Estrazione in giugno ed in dicembre di ogni anno - Rimborso dal 1° luglio e 1° gennaio successivi).

Anno di estrazione	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1929	Dal 2 luglio 1929 al 2 gennaio 1930	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1930	Dal 2 luglio 1930 al 2 gennaio 1931	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1931	Dal 2 luglio 1931 al 2 gennaio 1932	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1932	Dal 2 luglio 1932 al 2 gennaio 1933	Dal 3 gennaio al 1° luglio 1933	Dal 2 luglio 1933 al 2 gennaio 1934
Giugno 1919	433.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1919	433.66	433.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Giugno 1920	433.97	433.50	433.03	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1920	431.28	430.81	430.34	429.87	—	—	—	—	—	—
Giugno 1921	431.57	431.10	430.63	430.16	429.69	—	—	—	—	—
Dicembre 1921	425.86	425.39	424.92	424.45	423.98	423.51	—	—	—	—
Giugno 1922	426.13	425.66	425.19	424.72	424.25	423.78	423.31	—	—	—
Dicembre 1922	426.40	425.93	425.46	424.99	424.52	424.05	423.58	423.11	—	—
Giugno 1923	426.69	426.22	425.75	425.28	424.81	424.34	423.87	423.40	422.93	—
Dicembre 1923	426.98	426.51	426.04	425.57	425.10	424.63	424.16	423.69	423.22	422.75
Giugno 1924	427.27	426.80	426.33	425.86	425.39	424.92	424.45	423.98	423.51	423.04
Dicembre 1924	424.55	424.08	423.61	423.14	422.67	422.20	421.73	421.26	420.79	420.32
Giugno 1925	424.84	424.37	423.90	423.43	422.96	422.49	422.02	421.55	421.08	420.61
Dicembre 1925	425.14	424.67	424.20	423.73	423.26	422.79	422.32	421.85	421.38	420.91
Giugno 1926	425.42	424.95	424.48	424.01	423.54	423.07	422.60	422.13	421.66	421.19
Dicembre 1926	425.70	425.23	424.76	424.29	423.82	423.35	422.88	422.41	421.94	421.47
Giugno 1927	432.17	431.70	431.23	430.76	430.29	429.82	429.35	428.88	428.41	427.94
Dicembre 1927	432.65	432.18	431.71	431.24	430.77	430.30	429.83	429.26	428.89	428.42
Giugno 1928	439.09	438.62	438.15	437.68	437.21	436.74	436.27	435.80	435.33	434.86
Dicembre 1928	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65	437.18	436.71	436.24	435.77	435.30
Giugno 1929	(*a*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65	437.18	436.71	436.24	435.77
Dicembre 1929	—	(*b*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65	437.18	436.71	436.24
Giugno 1930	—	—	(*a*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65	437.18	436.71
Dicembre 1930	—	—	—	(*b*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65	437.18
Giugno 1931	—	—	—	—	(*a*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12	437.65
Dicembre 1931	—	—	—	—	—	(*b*) 440 —	439.53	439.06	438.59	438.12
Giugno 1932	—	—	—	—	—	—	(*a*) 440 —	439.53	439.06	438.59
Dicembre 1932	—	—	—	—	—	—	—	(*b*) 440 —	439.53	439.06
Giugno 1933	—	—	—	—	—	—	—	—	(*a*) 440 —	439.53
Dicembre 1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*b*) 440 —

(*a*) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 1° luglio, presentati unicamente nel detto giorno.
(*b*) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 2 gennaio, presentati unicamente nel detto giorno.

N.B. — Per stabilire i valori netti suindicati si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità dei Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, e 12 agosto 1927, n. 1463, sulla differenza di L. 300 tra il valore di emissione e quello di rimborso, e della tassa addizionale a favore dei mutilati, ecc., in conformità del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, per le estrazioni soggette a tale tassa.

10)

Obbligazioni 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia

(Veggasi N.B. in calce al prospetto)

(Estrazione nel settembre di ogni anno - Rimborso dal 1° marzo successivo).

Anni di estrazione	Dal 2 settembre 1928 al 1° marzo 1929	Dal 2 marzo al 1° settembre 1929	Dal 2 settembre 1929 al 1° marzo 1930	Dal 2 marzo al 1° settembre 1930	Dal 2 settembre 1930 al 1° marzo 1931	Dal 2 marzo al 1° settembre 1931	Dal 2 settembre 1931 al 1° marzo 1932	Dal 2 marzo al 1° settembre 1932	Dal 2 settembre 1932 al 1° marzo 1933	Dal 2 marzo al 1° settembre 1933	Dal 2 settembre 1933 al 1° marzo 1934
1918	416.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1919	416.72	416.51	416.30	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	417.11	416.90	416.69	416.48	416.27	—	—	—	—	—	—
1921	417.46	417.25	417.04	416.83	416.62	416.41	416.20	—	—	—	—
1922	417.79	417.58	417.37	417.16	416.95	416.74	416.53	416.32	416.11	—	—
1923	418.10	417.89	417.68	417.47	417.26	417.05	416.84	416.63	416.42	416.21	416 —
1924	418.42	418.21	418 —	417.79	417.58	417.37	417.16	416.95	416.74	416.53	416.32
1925	418.77	418.56	418.35	418.14	417.93	417.72	417.51	417.30	417.09	416.88	416.67
1926	419.19	418.98	418.77	418.56	418.35	418.14	417.93	417.72	417.51	417.30	417.09
1927	419.62	419.41	419.20	418.99	418.78	418.57	418.36	418.15	417.94	417.73	417.52
1928	(a) 420 —	419.79	419.58	419.37	419.16	418.95	418.74	418.53	418.32	418.11	417.90
1929	—	—	(a) 420 —	419.79	419.58	419.37	419.16	418.95	418.74	418.53	418.32
1930	—	—	—	—	(a) 420 —	419.79	419.58	419.37	419.16	418.95	418.74
1931	—	—	—	—	—	—	(a) 420 —	419.79	419.58	419.37	419.16
1932	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 420 —	419.79	419.58
1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) 420 —

(a) Somma pagabile per i titoli estratti e rimborsabili il 1° marzo, presentati unicamente nel detto giorno.

N.B. — Per i titoli estratti delle emissioni 1856 e 1858 la prescrizione è decennale. — I titoli dell'emissione 1860 si prescrivono invece dopo cinque anni dalla data di rimborsabilità e quindi per questa emissione i titoli estratti negli anni 1922 e precedenti sono prescritti, e quelli estratti negli anni successivi possono essere rimborsati se presentati entro i periodi sottoindicati:

a tutto il 28 febbraio 1929 i titoli estratti nel 1923
» » » 1930 » » » 1924
» » » 1931 » » » 1925

a tutto il 29 febbraio 1932 i titoli estratti nel 1926
» 28 » 1933 » » » 1927
» » » 1934 » » » 1928

S'intende che fino al 1° marzo 1934, giorno al quale è limitato il prospetto, i titoli estratti successivamente, e cioè dal 1929 al 1933, sono rimborsabili.

Roma, 10 dicembre 1928-VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(842)

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.